

# CONSULENZA NEWS

BOLLETTINO INFORMATIVO SU AMBIENTE, SICUREZZA E QUALITÀ

A cura di NUOVI SERVIZI s.a.s.

## Carta di Urbino: la tutela del benessere del lavoratore

Di benessere lavorativo, non esistono **definizioni** univoche, è un 'concetto complessivo che caratterizza la qualità delle vite lavorative, tra cui gli aspetti della sicurezza e della salute sul lavoro (SSL), e può costituire un fattore determinante per la produttività a livello individuale, di impresa e di società'. E la rilevanza del **concetto di benessere** nel mondo del lavoro è poi accentuata dagli effetti dovuti, ad esempio all' invecchiamento della forza lavoro, ai problemi connessi alle pandemie, alle crisi economiche, all'implementazione di nuove tecnologie digitali o all'evoluzione delle modalità lavorative.

Tuttavia il **benessere psicofisico del lavoratore** è ancora un aspetto sottovalutato e ancor meno declinato in principi e criteri di cui tener conto.

Riprendiamo integralmente il testo della **Carta di Urbino**.

1. Il lavoro, comunque prestato, deve ispirarsi ai valori della tutela della vita, della dignità della persona, della libera esplicazione della personalità, della sicurezza e della salute, intesa come benessere fisico, psicologico, relazionale, sociale e organizzativo;
2. Prima la persona e poi il lavoro. In nessun caso la perdita della vita o della salute può costituire un sacrificio necessario;
3. La tutela del benessere delle persone che lavorano non può prescindere da un sistema organizzato di prevenzione, fondato su adeguate politiche aziendali, ispirate a principi etici e non solo economici;
4. Qualunque organizzazione del lavoro può essere salubre e sicura solo se, fin dalla sua progettazione, tutti i rischi vengono costantemente valutati, secondo la migliore scienza ed esperienza ed adottando le necessarie misure di prevenzione e protezione;
5. Nessuna lesione della salute e della sicurezza della persona che lavora è casuale e ineluttabile. Non ci si deve arrendere di fronte ad alcun rischio;
6. La sicurezza e il benessere riguardano le persone che lavorano e non solo l'ambiente lavorativo. Ci si ammala e si muore sul lavoro e di lavoro;
7. La sicurezza e il benessere richiedono una formazione che incida sul modo di essere e di agire delle persone che lavorano. Solo persone consapevoli possono contribuire alla gestione di un efficace sistema di prevenzione;

8. L'efficace organizzazione del sistema di prevenzione esige la partecipazione attiva e responsabile di tutte le persone che lavorano, mediante un approccio collaborativo e solidale che valorizzi l'apporto di ciascuno;
9. Un sistema di prevenzione partecipato implica il coinvolgimento effettivo nei processi decisionali dei rappresentanti delle persone che lavorano;
10. La salute e la sicurezza riguardano non solo le persone che lavorano ma anche l'intera collettività ed esigono efficaci politiche di prevenzione da parte degli attori istituzionali e sociali.

## NUOVO OT 23 PER IL 2024 PER LO SCONTO INAIL FINO AL 21 %

Il 3 agosto è stato pubblicato il nuovo modello OT 23 2024 e le istruzioni.

Nel modulo di domanda l'azienda dichiara di essere consapevole che il riconoscimento della riduzione è subordinato all'accertamento degli obblighi contributivi e assicurativi, all'osservanza delle norme di prevenzione infortuni e di igiene del lavoro e all'attuazione di interventi di miglioramento delle condizioni di sicurezza e di salute nei luoghi di lavoro.

### **a.** Regolarità contributiva

La riduzione è concessa solo dopo l'accertamento dei requisiti di regolarità contributiva del datore di lavoro richiedente, secondo i criteri e le modalità previste dal decreto interministeriale 30 gennaio 2015 e s.m.i., in attuazione del comma 2 dell'articolo 4 del decreto legge 34/2014, come precisato nella circolare Inail n. 61 del 26 giugno 2015. In ogni caso, la regolarità deve sussistere alla data di adozione del provvedimento di accoglimento della domanda di riduzione del tasso per prevenzione.

### **b.** Osservanza delle norme in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro.

Il requisito s'intende realizzato qualora siano osservate tutte le disposizioni obbligatorie in materia di prevenzione infortuni e di salute sul lavoro con riferimento alla situazione presente alla data del 31 dicembre dell'anno precedente quello di presentazione della domanda. Per la sussistenza del requisito si fa riferimento all'azienda nel suo complesso e non alle sole PAT oggetto della domanda. Non rilevano le irregolarità risultanti da accertamenti non definitivi a norma di legge o comunque sospesi in sede di contenzioso amministrativo o giudiziario.

Per chi volesse visionare i moduli, ce lo comunichi che ve li inviamo.

## La responsabilità per un infortunio durante un "lavoro sotto quota"

La Corte di Appello, in riforma della sentenza con cui il Tribunale ha riconosciuto i titolari di una società responsabili del reato di lesioni colpose, con violazione della disciplina antinfortunistica, in conseguenza condannandoli alla pena di giustizia, oltre al risarcimento dei danni, in forma generica, nei confronti della parte civile, ha dichiarato non doversi procedere nei confronti degli imputati per essere il reato estinto per prescrizione, con conferma delle statuizioni civili.

Era accaduto che un operaio dipendente della società, impegnato insieme ad altri due colleghi, a fissare una lamiera in ferro, stando in piedi sopra un trabattello posto a 1,52 metri da terra, in mancanza di opere provvisorie come cintura di sicurezza, reti o ponteggi, è rovinato a terra riportando lesioni guaribili in oltre quaranta giorni, in particolare un trauma cranio-encefalico determinante difficoltà di parola di grado moderato e demenza psichica tale da renderlo non autosufficiente. Si era ritenuto che i datori di lavoro avessero violato non già gli artt. 122 e 107 del D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, per avere cioè omesso di predisporre sistemi di protezione da cadute dall'alto in presenza di una quota superiore a due metri, come contestato originariamente nell'editto, ma che avessero violato la regola cautelare di cui al punto n. 1.7.3. dell'allegato IV allo stesso D. Lgs., ritenendosi il trabattello sopra il quale era l'operaio non già un piano di caricamento, che non richiede protezioni, ma un vero e proprio piano di lavoro, che postula sistemi di sicurezza, a prescindere dall'altezza, anche se inferiore a due metri da terra.

I titolari dell'azienda hanno ricorso per la cassazione della sentenza tramite un medesimo ricorso curato dal difensore di fiducia, affidandosi ad alcuni motivi. con i quali hanno denunciato violazione di legge e vizio di motivazione. Gli stessi hanno chiesto l'annullamento della sentenza della Corte di Appello per motivi legati ad erronee notifiche e a una mancata comunicazione agli imputati del rinvio di alcune udienze e ancora per non avere la Corte territoriale valutato le allegazioni difensive, svolte sia nei motivi di appello sia in apposita memoria, circa la mancata correlazione tra accusa e sentenza (art. 521 cod. proc. pen.), e per non avere altresì estromesso la parte civile per implicita rinuncia all'azione, avendo sospeso il Giudice del lavoro, con ordinanza allegata al ricorso, la causa civile pendente sino alla definizione del processo penale e per non avere spiegato infine per quale motivo gli imputati avrebbero dovuto adottare determinate cautele, nonostante fosse stato accertato che il lavoro non si svolgeva in quota e che il lavoratore agisse tra l'altro in posizione seduta.

### **Le decisioni in diritto della Corte di Cassazione.**

I ricorsi sono stati ritenuti manifestamente infondati dalla Corte di Cassazione. Con riferimento in particolare al fatto che l'operazione in corso al momento dell'infortunio non fosse un lavoro in quota ma un lavoro fatto nel mentre l'operaio si trovasse su di un trabattello con piano di calpestio posto a circa un metro e mezzo dal terreno, la Corte suprema ha evidenziato che ai ricorrenti era sfuggito che nella stessa sentenza impugnata era stato spiegato, con motivazione non illogica né incongrua, che "il piano ove il lavoratore era collocato non era da considerarsi piano di caricamento, che non richiede protezioni, ma un vero e proprio piano di lavoro, che,

*benché collocato ad altezza inferiore a due metri, rende necessaria la predisposizione di barriere o di altre cautele; e ciò, come indicato dai Giudici di merito, in applicazione della regola cautelare indicata al punto n. 1.7.3. dell'allegato IV al D. Lgs. n. 81 del 2008".* Si era trattato di un passaggio motivazionale con il quale il ricorrente, in realtà, non si era confrontato, risultando la relativa doglianza aspecifica ed assertiva nella parte in cui reiterava la tesi, già disattesa dai giudici di merito, che il lavoratore stesse operando da seduto.

Con riferimento infine alla richiesta di annullamento della sentenza della Corte di Appello, la Corte di Cassazione ha precisato che, anche ove le denunce di nullità fossero sussistenti, un rinnovato scrutinio di merito avrebbe condotto ugualmente alla prescrizione che era stata già dichiarata (secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, infatti, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, addirittura pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28/11/2001) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso in esame, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009).

Non ravvisandosi in conclusione assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, ex art. 616 cod. proc. pen., la Corte di Cassazione ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese e al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata nella somma di tremila euro in favore della cassa per le ammende.

**Questa sentenza sostiene quindi che anche i lavori al di sotto dei due metri sono soggetti alla predisposizione delle protezioni, trabattelli o piani di lavoro devono essere protetti anche se si lavora sotto i due metri, oppure il lavoratore assicurato con apposite imbragature e sistemi di aggancio.**

## PROSSIMI CORSI

### **Corso Formazione Generale 4 ore**

Lunedì 25 settembre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Formazione Specifica 1<sup>a</sup> lezione - basso, medio, alto rischio**

Lunedì 2 ottobre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Formazione Specifica 2<sup>a</sup> lezione - medio, alto rischio**

Martedì 10 ottobre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Formazione Specifica 3<sup>a</sup> lezione - alto rischio**

Lunedì 16 ottobre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso Preposti**

Martedì 26 settembre e 3 ottobre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

### **Corso aggiornamento Prevenzione Incendi 5 ore - 2 Agg**

Mercoledì 27 settembre 2023 dalle 8,30 alle 13,30

**Corso Prevenzione Incendi 8 ore - 2 For**

Mercoledì 4 ottobre 2023 dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 13.45 alle 17.45

**Corso per carrellisti 12 ore**

Lunedì 9 ottobre dalle 8,30 alle 12,30 e dalle 13,45 alle 17,45  
e Mercoledì 11 ottobre 2023 dalle 8,15 alle 12,15

**Corso aggiornamento carrellisti 4 ore**

Mercoledì 11 ottobre 2023 dalle 14,00 alle 18,00

***NUOVI SERVIZI s.a.s di Brino Valerio & C.***

*Conegliano (TV) - Viale Italia 202/H Tel. 0438-22338 Fax 0438-420028*

e-mail: [info@nuoviservizi.com](mailto:info@nuoviservizi.com) [www.nuoviservizi.com](http://www.nuoviservizi.com)